

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 75/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Franco Massi, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA/GIULIANOVA DEL 19.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a €1.500,00.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/JUVE STABIA DEL 19.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DEL SAVONA CALCIO 1907 FBC S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRO PATRIA DEL 19.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 26/DIV del 21.9.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto del Savona Calcio 1907 FBC S.p.A. di Savona riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a €1.500,00.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DELL'A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PREITE ANDREA ALDO SEGUITO GARA PAVIA/BASSANO VIRTUS DEL 3.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 5.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pavia S.r.l. di Pavia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Marco Lipari – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 5) RICORSO DELL'A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/TARANTO** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 5.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIATORE CARPARELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/CAVESE DELL'11.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal calciatore Carparelli Marco.

La C.G.F. avendo rilevato la sussistenza della legittimazione del rappresentante della Procura Federale (art. 35, commi 1.2, 1.3, 1.4 C.G.S.) alla sola eccitazione della prova televisiva e non alla refertazione, ammette il ricorso a norma dell'art. 37.8 C.G.S. ultima parte.

Avendo, peraltro, il Giudice Sportivo deciso in prime cure senza l'uso della prova televisiva ritiene nulla la sanzione comminata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 15 ottobre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete